

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza

Art. 215 Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1. l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2. il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3. il ricovero in un manicomio giudiziario;
4. il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1. la libertà vigilata;
2. il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
3. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
4. l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.